



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - MARTEDÌ, 17 LUGLIO 2007

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO

Sommario

LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007 - N. 12	(4.0.0/5.3.5)
Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti	2
LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007 - N. 13	(3.5.0)
Riconoscimento degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali ai fini ambientali, paesaggistici, culturali, turistici ed economici	6
LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO 2007 - N. 14	(5.1.1)
Innovazioni del sistema regionale dell'edilizia residenziale pubblica: disciplina dei servizi abitativi a canone convenzionato.	8

Anno XXXVII - N. 142 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

(BUR2007021)

(4.0.0/5.3.5)

Legge regionale 12 luglio 2007 - n. 12

Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Modifiche all'articolo 6 «Contratto di servizio» della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»)

1. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), sono aggiunte le seguenti parole: *«che prevedano, per quanto riguarda la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, modulazioni della stessa in funzione della localizzazione degli impianti;»*.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 16 «Funzioni delle province» della l.r. 26/2003)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 26/2003 è sostituita dalla seguente:

«b) l'approvazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) dei progetti di impianti non rientranti nella competenza regionale ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 17;».

Art. 3

(Modifiche all'articolo 17 «Funzioni della Regione» della l.r. 26/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) l'approvazione dei progetti di impianti che rientrano nell'allegato 1, comma 5, punto 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento) per l'incenerimento dei rifiuti urbani;»;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) l'approvazione, ai sensi dell'articolo 211 del d.lgs. 152/2006, di impianti che effettuano ricerca e sperimentazione;».

Art. 4

(Modifiche all'articolo 20 «Piani provinciali di gestione dei rifiuti» della l.r. 26/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 26/2003 è aggiunto il seguente periodo:

«I piani provinciali sono elaborati secondo logiche di autosufficienza territoriale in merito allo smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani.».

2. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 26/2003 è sostituito dal seguente:

«Fatti salvi i casi eccezionali e di urgenza, per i comuni

che ricorrono al conferimento in discariche localizzate al di fuori della propria provincia le aliquote del tributo per il deposito in discarica sono maggiorate del cento per cento. Qualora la maggiorazione determini il superamento del limite massimo dell'aliquota d'imposta unitaria fissato dall'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) il tributo è automaticamente adeguato al predetto limite.».

3. Al comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le parole *«o alla discarica;»*;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) il censimento degli impianti esistenti e l'individuazione delle necessità impiantistiche di completamento, espresse in termini di numero e potenzialità per quanto riguarda gli impianti relativi ai rifiuti urbani, e l'individuazione dell'offerta di recupero e smaltimento da parte del sistema industriale per i rifiuti speciali. L'eventuale previsione di avvio di flussi di rifiuti urbani verso impianti ubicati al di fuori del proprio territorio è accompagnata, in sede di approvazione del piano ai sensi del comma 5, dagli accordi raggiunti con la provincia interessata e con il gestore dell'impianto per una durata congruente con le previsioni del piano;»;

c) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) la stima dei costi industriali di realizzazione e gestione degli impianti previsti dai piani e la valutazione di un piano economico tariffario;».

4. Al comma 5 dell'articolo 20 della l.r. 26/2003 le parole *«a tempo indeterminato»* sono sostituite dalla parola *«quinquennale»* e le parole *«e sono sottoposti a revisione ordinaria ogni cinque anni»* sono soppresse.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 23 «Obiettivi di riciclo e recupero» della l.r. 26/2003)

1. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 26/2003 è abrogato.

Art. 6

(Abrogazione dell'articolo 6 «Norma di interpretazione autentica» della legge regionale 8 agosto 2006, n. 18 «Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»»)

1. L'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 18 (Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»), è abrogato.

Art. 7

(Modifiche della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente»)

1. Al comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente), è aggiunta infine, la seguente lettera:

«b bis) dal 1° gennaio 2009 relativamente all'autorizzazione integrata ambientale di cui all'allegato 1, punto 5.4, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento)».

2. Al comma 7 dell'articolo 30 della l.r. 24/2006 sono aggiunte,

dopo la parola «2007» le parole «e per le istanze di autorizzazione integrata ambientale di cui all'allegato 1, punto 5.4, del decreto legislativo n. 59/2005 presentate entro il 31 dicembre 2008».

Art. 8 (Norme transitorie e finali)

1. Le province adottano i piani provinciali di cui all'articolo 20 della l.r. 26/2003 nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui al comma 7 entro il 29 febbraio 2008 e li trasmettono alla Regione entro il 30 marzo 2008. Decorso inutilmente tale termine perentorio, la Giunta regionale interviene ai sensi dell'articolo 13 bis della l.r. 26/2003 e nomina il presidente della provincia interessata commissario *ad acta*.

2. Entro il 31 ottobre 2007, la Giunta regionale individua i finanziamenti regionali ai quali le province non possono accedere a causa dell'inerzia nel compimento dell'atto obbligatorio di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 7 dell'articolo 30 della l.r. 24/2006, la Regione rilascia l'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di gestione dei rifiuti di cui al d.lgs. 59/2005 previa l'acquisizione del parere vincolante della provincia espresso per gli ambiti di competenza e, se negativo, alle condizioni di cui al comma 4. Il parere della provincia è obbligatorio, ma non vincolante per gli impianti di incenerimento dei rifiuti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), della l.r. 26/2003.

4. In sede di Conferenza di servizi, in caso di parere negativo motivato la Provincia produce, solo per gli impianti esistenti, l'accordo contrattuale raggiunto con i gestori di altri impianti ai quali conferire la quantità di rifiuti destinabile dal territorio provinciale all'impianto oggetto dell'istanza. In caso di mancata produzione dell'accordo contrattuale, la Conferenza dei servizi prosegue l'istruttoria e il parere provinciale non è più considerato vincolante. Il provvedimento finale, se positivo e relativo a discarica, contiene la prescrizione di vincolare la volumetria necessaria allo smaltimento di tutti i rifiuti provenienti dalla provincia interessata.

5. I procedimenti relativi alle domande di autorizzazione per impianti non soggetti all'autorizzazione integrata ambientale, di cui al comma 3, in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi dalla Regione secondo le disposizioni vigenti. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, della l.r. 24/2006, le istanze pervenute alla Regione dopo l'entrata in vigore della presente legge sono inviate alla provincia competente per territorio.

6. In sede di procedura di rinnovo dell'autorizzazione relativa agli impianti di cui alla seconda parte della lettera d) del comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 26/2003, la provincia competente acquisisce il parere vincolante della Regione, espresso sulla base delle previsioni dei piani provinciali e in relazione all'utilizzo dell'impianto per un bacino di utenza sovraprovinciale.

7. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, integra la deliberazione della Giunta regionale 27 giugno 2005, n. 220, recante l'approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti, con l'individuazione di ulteriori indirizzi e criteri per la localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti che prevedano una distanza minima dalle discariche già in esercizio, esaurite o da bonificare, una densità massima delle aree destinate agli impianti per unità di superficie, anche distinguendo in base alla tipologia e una distanza minima dalle zone di protezione speciale, dai siti di importanza comunitaria e dalle aree protette e che tengano conto dei criteri e degli indirizzi indicati nel piano territoriale paesistico regionale.

8. Entro il termine di cui al comma 7, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, integra la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2003, n. 15944, recante delega alle province delle funzioni amministrative in materia di impianti e di operazioni relative a rifiuti speciali non pericolosi, con riferimento all'utilizzo dei fanghi in agricoltura allo scopo di ridurre la pericolosità nell'impiego e di valutarne la compatibilità con gli scopi agricoli.

9. Nelle more dell'entrata in vigore del provvedimento regio-

nale di cui al comma 8, la provincia non rilascia nuove autorizzazioni relative all'utilizzo dei fanghi in agricoltura e, nei centotanta giorni successivi all'entrata in vigore del provvedimento medesimo, integra le autorizzazioni già rilasciate adeguandole alle nuove disposizioni.

Art. 9 (Raccolta differenziata e criteri preferenziali a sostegno dei comuni)

1. L'ARPA fornisce annualmente alla Giunta regionale la graduatoria dei comuni sulla base della percentuale di raccolta differenziata effettuata e finalizzata all'effettivo riciclo e recupero, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a), della l.r. 26/2003.

2. Con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 2, la Giunta regionale individua altresì i finanziamenti regionali in campo ambientale ai quali i comuni, secondo l'ordine individuato dalla graduatoria di cui al comma 1, possono accedere con criterio preferenziale.

Art. 10 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 12 luglio 2007

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/392 del 3 luglio 2007)

Si riporta l'intera norma del nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo testo degli artt. 6, 16, 17, 20 e 23 della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»

Art. 6 (Contratto di servizio)

1. Il rapporto tra ente locale e soggetto erogatore è regolato dal contratto di servizio che è predisposto nel rispetto dei principi stabiliti all'articolo 2 e che prevede in particolare:

- a) l'individuazione puntuale delle attività oggetto dell'incarico e la durata del rapporto;
- b) il divieto di clausole di rinnovo del contratto;
- c) il livello e la qualità delle prestazioni;
- d) le modalità di vigilanza e controllo sull'esecuzione del contratto;
- e) le modalità di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza;
- f) l'applicazione di clausole che introducono misure correttive conseguenti e proporzionali allo scostamento rispetto agli standard minimi garantiti e al livello di soddisfazione degli utenti, le conseguenze per gli eventuali inadempimenti, ivi compresa la risoluzione del contratto da parte dell'ente locale, e i diritti degli utenti;
- g) gli obblighi specifici nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiati;
- h) la definizione dei rapporti economici che prevedano, per quanto riguarda la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, modulazioni della stessa in funzione della localizzazione degli impianti;
- i) l'approvazione della carta dei servizi di cui all'articolo 7, predisposta dal soggetto erogatore;

- j) le condizioni di adattabilità delle prestazioni fornite dall'erogatore rispetto all'evoluzione dei bisogni collettivi e alle mutate esigenze connesse con l'interesse generale e con la necessità di perseguire, comunque, la soddisfazione dell'utente;
- k) le garanzie fideiussorie a carico dell'erogatore;
- l) l'obbligo di assicurare la continuità del servizio e di ripristinare l'erogazione nei casi di interruzione, nonché l'obbligo di motivare i casi di interruzione o irregolarità della prestazione;
- m) la regolamentazione dell'erogazione del servizio, della disponibilità delle reti e degli impianti funzionali all'erogazione stessa.

Art. 16 (Funzioni delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 20, comma 1, del d.lgs. 22/1997 spetta alle province:

- a) l'adozione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti sulla base dei contenuti della pianificazione regionale;
- b) l'approvazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) dei progetti di impianti non rientranti nella competenza regionale ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 17;
- c) ...;
- d) ...;
- e) la definizione delle tariffe di esercizio degli impianti di smaltimento in discarica e dei corrispettivi da versare a favore degli enti locali interessati;
- f) il rilevamento statistico dei dati inerenti la produzione e la gestione dei rifiuti urbani nonché il monitoraggio della percentuale delle frazioni merceologiche avviate al recupero;
- g) l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti di cui all'articolo 13 del d.lgs. 22/1997, qualora il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi più comuni del proprio territorio;
- h) la stipula di convenzioni con i comuni, con il CONAI e consorzi nazionali di cui all'articolo 40 del d.lgs. 22/1997 e con le imprese singole o associate, anche sulla base di intese predisposte dalla Regione, al fine di incentivare e coordinare il mercato del riutilizzo, del recupero e del trattamento dei rifiuti raccolti separatamente, nonché il riciclo dei materiali;
- h bis) lo svolgimento delle attività attribuite alle autorità competenti in materia di spedizioni e destinazioni transfrontaliere dei rifiuti, ai sensi del regolamento CEE n. 259/1993 del Consiglio 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità Europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno le province trasmettono alla Regione una relazione sullo stato di attuazione del piano provinciale di gestione dei rifiuti, sulla funzione autorizzatoria conferita e sulla attività di controllo.

Art. 17 (Funzioni della Regione)

1. Fermo restando le competenze stabilite dall'articolo 19, comma 1, del d.lgs. 22/1997, spetta alla Regione la funzione di indirizzo e coordinamento dell'articolazione territoriale degli atti di programmazione e, in particolare:

- a) l'approvazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti;
- b) l'approvazione dei progetti di impianti che rientrano nell'allegato 1, comma 5, punto 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento) per l'incenerimento dei rifiuti urbani;
- c) l'approvazione, ai sensi dell'articolo 211 del d.lgs. 152/2006, di impianti che effettuano ricerca e sperimentazione;
- d) la definizione dei criteri per la verifica di congruità dei costi di smaltimento in discarica dei rifiuti urbani, nonché per la determinazione dei corrispettivi a carico dei gestori degli

impianti da versare per la realizzazione di interventi in campo ambientale a favore degli enti locali interessati;

- e) l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie spettanti alle province;
- f) l'individuazione dei criteri con cui sono determinati l'importo e le modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti relativamente al rilascio delle autorizzazioni; tutte le autorizzazioni, ivi comprese quelle soggette a procedura semplificata, sono soggette a fidejussione;
- g) la promozione di accordi con altre regioni, sentita la provincia interessata, al fine di regolare il recupero e lo smaltimento di rifiuti;
- h) l'emanazione di procedure e regolamenti per la predisposizione di progetti di bonifiche, anche di gestione del rischio, e di strumenti di supporto alle decisioni;
- i) l'approvazione del programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 36/2003.

2. Per l'istruttoria tecnica delle autorizzazioni di cui al comma 1, la Regione si avvale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA).

Art. 20 (Piani provinciali di gestione dei rifiuti)

1. Le province, sulla base delle linee guida di redazione contenute nella pianificazione regionale, elaborano, con il concorso dei comuni, i piani provinciali di gestione dei rifiuti, relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali, nella logica della programmazione integrata dei servizi, nel rispetto dei principi della tutela della salute individuale e collettiva, della salvaguardia dell'ambiente e in modo da garantire la competitività del servizio. I piani provinciali sono elaborati secondo logiche di autosufficienza territoriale in merito allo smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani.

2. I piani provinciali, in considerazione degli effetti significativi sull'ambiente che possono discendere dalle disposizioni in essi contenute, sono supportati dalla valutazione ambientale provinciale, che integra, in particolare con le informazioni di cui all'allegato 1, lettere f), g) e h) della direttiva 2001/42/CE, la valutazione già compiuta dalla Regione.

3. Di norma, il gestore del servizio destina i rifiuti urbani allo smaltimento e al recupero negli impianti eventualmente collocati nel territorio provinciale di provenienza. Tali rifiuti possono essere conferiti in impianti localizzati al di fuori del territorio provinciale di provenienza qualora se ne dimostri, in sede di affidamento del servizio, la convenienza in termini di efficacia, efficienza o economicità. Fatti salvi i casi eccezionali e di urgenza, per i comuni che ricorrono al conferimento in discariche localizzate al di fuori della propria provincia le aliquote del tributo per il deposito in discarica sono maggiorate del cento per cento. Qualora la maggiorazione determini il superamento del limite massimo dell'aliquota d'imposta unitaria fissato dall'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) il tributo è automaticamente adeguato al predetto limite.

4. I piani provinciali contengono, in particolare:

- a) i dati di rilevazione e stima della produzione dei rifiuti e la determinazione dei flussi da avviare a recupero e smaltimento, ivi compresi i flussi destinati all'incenerimento o alla discarica;
- b) gli obiettivi di contenimento della produzione dei rifiuti, di recupero e di riduzione del conferimento in discarica, nonché la definizione di un programma per il riutilizzo e il recupero dei rifiuti urbani;
- c) la programmazione di obiettivi di raccolta differenziata di rifiuti urbani in funzione di specifiche situazioni locali;
- d) il censimento degli impianti esistenti e l'individuazione delle necessità impiantistiche di completamento, espresse in termini di numero e potenzialità per quanto riguarda gli impianti relativi ai rifiuti urbani, e l'individuazione dell'offerta di recupero e smaltimento da parte del sistema industriale per i rifiuti speciali. L'eventuale previsione di avvio di flussi di rifiuti urbani verso impianti ubicati al di fuori del proprio territorio è accompagnata, in sede di approvazione del piano

ai sensi del comma 5, dagli accordi raggiunti con la provincia interessata e con il gestore dell'impianto per una durata congruente con le previsioni del piano;

- e) l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
- f) la stima dei costi industriali di realizzazione e gestione degli impianti previsti dai piani e la valutazione di un piano economico tariffario;
- g) i meccanismi gestionali per la verifica dello stato di attuazione del piano e le modalità di controllo sulle varie fasi.

5. I piani provinciali hanno efficacia quinquennale. Sono adottati dalle province previa consultazione dei comuni e delle comunità montane, secondo le seguenti procedure:

- a) entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del programma regionale di gestione dei rifiuti, la provincia predispose il progetto di piano, ne dà comunicazione alla Giunta regionale e agli enti locali interessati e notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani locali;
- b) il progetto di piano è reso disponibile per un periodo di quarantacinque giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e di formulare osservazioni alla provincia;
- c) entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera b), la provincia adotta il piano e lo trasmette alla Regione, comprensivo dell'elenco delle osservazioni e delle relative controdeduzioni.

6. Entro novanta giorni dal ricevimento del piano provinciale, la Giunta regionale, verificatane la congruità con il programma regionale di gestione dei rifiuti e acquisito il parere della commissione consiliare competente, lo approva con deliberazione soggetta a pubblicazione, ovvero lo restituisce alla provincia con prescrizioni.

Art. 23 (Obiettivi di riciclo e recupero)

1. Le province perseguono, all'interno del proprio territorio, i seguenti obiettivi:

- a) raggiungimento del valore del 35% di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, finalizzandola all'effettivo riciclo e recupero di materia, così come previsto dall'articolo 24, comma 1, lettera c), del d.lgs. 22/1997;
- b) entro il 2005:
 - 1) riciclaggio e recupero complessivo, tra materia ed energia, pari ad almeno il 40% in peso dei rifiuti prodotti; il 30% in peso dei rifiuti prodotti deve essere finalizzato al riciclo e recupero di materia;
 - 2) riduzione delle quantità di rifiuti urbani, calcolate sul procapite, avviate a smaltimento in discarica, pari ad almeno il 20% rispetto a quelle avviate nel 2000;
 - 3) recupero dei residui prodotti dall'incenerimento o dall'utilizzo dei rifiuti come mezzo di produzione di energia per una percentuale pari ad almeno il 40%;
- c) entro il 2010:
 - 1) riciclaggio e recupero complessivo, tra materia ed energia, pari ad almeno il 60% in peso dei rifiuti prodotti; il 40% in peso dei rifiuti prodotti deve essere finalizzato al riciclo e recupero di materia;
 - 2) recupero dei residui prodotti dall'incenerimento o dall'utilizzo dei rifiuti come mezzo di produzione di energia per una percentuale pari ad almeno il 60%.

2. Con decorrenza 1° gennaio 2007 possono essere conferiti in discarica solo rifiuti non valorizzabili in termini di materia ed energia, né ulteriormente trattabili ai fini della riduzione del rischio ambientale. Con la medesima decorrenza non possono essere conferiti in discarica rifiuti aventi potere calorifico (PCI) superiore a 13.000 KJ/Kg, fatta salva l'incompatibilità dei rifiuti stessi con gli impianti di valorizzazione.

3. Al fine di incentivare il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione corrisponde a soggetti pubblici o privati aiuti

finanziari, nei limiti di intensità di aiuto previsti dalla Unione europea, tra i quali la riduzione del tributo speciale cui è soggetto il deposito in discarica dei rifiuti residuali ai sensi e nei termini di cui all'articolo 53 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali).

Si riporta l'intera norma del nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo testo dell'art. 30 della l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente»

Art. 30 (Norme transitorie e finali)

1. Nelle more dell'approvazione del programma regionale, di cui all'articolo 2, le «Misure Strutturali per la Qualità dell'Aria in Regione Lombardia 2005-2010», di cui alla delibera di Giunta regionale n. 580 del 4 agosto 2005, costituiscono lo strumento di riferimento per la definizione degli interventi in materia di tutela della qualità dell'aria.

2. Nelle more dell'approvazione del programma regionale, di cui all'articolo 2, la Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva la classificazione delle zone e degli agglomerati del territorio regionale, anche individuando aree omogenee per specifici inquinanti.

3. Nelle more dell'approvazione del programma regionale, di cui all'articolo 2, la Giunta regionale approva la sezione tematica riguardante i limiti alle emissioni in atmosfera degli impianti industriali.

4. La Giunta regionale definisce le modalità attuative di cui agli articoli 13, comma 4 e 22, comma 2, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La Giunta regionale, con appositi atti, può disporre limitazioni riguardanti l'utilizzo di combustibili negli impianti di combustione.

6. Le province esercitano le funzioni amministrative relative al rilascio, al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni ambientali, di cui all'articolo 8, comma 2, con le seguenti decorrenze:

- a) dal 1° gennaio 2007, relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- b) dal 1° gennaio 2008, relativamente all'autorizzazione integrata ambientale;
- b bis) dal 1° gennaio 2009 relativamente all'autorizzazione integrata ambientale di cui all'allegato 1, punto 5.4, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento).

7. La Regione esercita le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni, di cui al comma 6, per le istanze di autorizzazione alle emissioni in atmosfera presentate entro il 31 dicembre 2006 e per le istanze di autorizzazione integrata ambientale presentate entro il 31 dicembre 2007 e per le istanze di autorizzazione integrata ambientale di cui all'allegato 1, punto 5.4, del decreto legislativo n. 59/2005 presentate entro il 31 dicembre 2008.

8. Le province esercitano le funzioni amministrative relative al rilascio della autorizzazione per le piccole utilizzazioni locali di risorse geotermiche, di cui all'articolo 10, comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

9. La Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità autorizzative di cui all'articolo 10, comma 3.

10. I comuni e le province esercitano le funzioni amministrative relative ai procedimenti autorizzativi e di collaudo di cui all'articolo 12, comma 1, con decorrenza 1° gennaio 2007.

11. I veicoli dell'elenco di cui all'articolo 13, comma 4, sono soggetti a conferma o esclusione con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 1, con riferimento alle condizioni della qualità dell'aria.

12. Entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le caratteristiche delle vetrofanie di cui all'articolo 13, comma 5, e le relative modalità di distribuzione.

13. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i comuni si dotano delle apparecchiature per i controlli di cui all'articolo 17, comma 5.

14. L'esecuzione dei provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 23, commi 1, 2, 3 e 4, concernenti misure qualificabili come aiuti di stato è subordinata all'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione Europea.

15. La disposizione del comma 2 dell'articolo 9 bis della l.r. 24/2004, come introdotto dalla presente legge, non si applica alle richieste di autorizzazione per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

16. Per conseguire la tutela della salute e la conseguente attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, gli enti locali competenti in materia di programmazione e organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale sono autorizzati a revisionare, di intesa con i soggetti sottoscrittori, le disposizioni dei contratti di servizio stipulati a seguito di svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, in attuazione della l.r. 22/1998, limitatamente alle disposizioni inerenti il piano di rinnovo del parco mezzi da adibire al servizio oggetto dei relativi contratti.

17. Nelle more dell'approvazione di un provvedimento nazionale in materia, i dispositivi per l'abbattimento delle emissioni inquinanti installati sui veicoli a motore, motocicli e ciclomotori inclusi, sono da considerarsi omologati, e ne è consentita la circolazione sul territorio lombardo, se in possesso dei requisiti certificativi ed omologativi, approvati da uno dei Paesi membri della Unione Europea o dell'European Free Trade Association (EFTA), dagli Stati Uniti d'America, dal Canada e da altri stati con cui l'Italia ha sottoscritto accordi economici ed individuati in un successivo atto della Giunta regionale.

(BUR2007022)

(3.5.0)

Legge regionale 12 luglio 2007 - n. 13**Riconoscimento degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali ai fini ambientali, paesaggistici, culturali, turistici ed economici**

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Definizione e finalità)

1. Ai fini della presente legge per ecomuseo si intende un'istituzione culturale, costituita dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che assicura, su un determinato territorio e con la partecipazione della popolazione, le funzioni di ricerca, conservazione, valorizzazione di un insieme di beni culturali, rappresentativi di un ambiente e dei modi di vita che lì si sono succeduti e ne accompagnano lo sviluppo.

2. La Regione promuove la costituzione, il riconoscimento e lo sviluppo degli ecomusei nel proprio territorio al fine di ricostruire, testimoniare, valorizzare e accompagnare nel loro sviluppo la memoria storica, la vita locale, la cultura materiale e immateriale e quella del paesaggio, le relazioni fra ambiente naturale ed ambiente antropizzato, le tradizioni, la ricostruzione e la trasformazione degli ambienti di vita e di lavoro delle comunità locali.

3. La Regione, per conseguire le finalità di cui al comma 2, favorisce l'organizzazione di aree di dimensioni e caratteristiche adeguate ed omogenee per recuperare immobili ed attrezzature, nonché raccogliere la documentazione idonea alle finalità di cui al comma 4.

4. Costituiscono finalità prioritarie degli ecomusei:

- a) il coinvolgimento e la partecipazione attiva della popolazione in quanto l'ecomuseo rappresenta l'espressione della cultura di un territorio ed ha come principale riferimento la comunità locale;
- b) la ricostruzione delle trasformazioni sociali, economiche, culturali e ambientali storicamente vissute dalle comunità locali e dai territori, al fine di accompagnare lo sviluppo sostenibile e condiviso;
- c) la sensibilizzazione e la promozione allo sviluppo sostenibile delle comunità locali, delle istituzioni, in particolare culturali, scientifiche e scolastiche, delle attività economiche, degli enti ed associazioni locali;
- d) la conservazione ed il restauro di ambienti di vita tradizionali per tramandare le testimonianze e le trasformazioni della cultura materiale e immateriale e ricostruire l'evoluzione delle abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, delle tradizioni religiose, culturali, ricreative e agricole, dell'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nelle attività produttive;
- e) la valorizzazione dei territori e dei loro patrimoni, di immobili caratteristici e storici, mobili ed attrezzi, strumenti di lavoro e ogni altro oggetto utile alla ricostruzione fedele di ambienti di vita tradizionali, sia interni che esterni, consentendone la salvaguardia e la buona manutenzione, nonché il rafforzamento delle reti di relazioni locali;
- f) la ricostruzione di ambienti di vita e di lavoro tradizionali volti alla produzione di beni o servizi da offrire ai visitatori, creando occasioni di impiego e di vendita di prodotti locali, nonché di didattica, sport e svago in genere;
- g) la predisposizione di percorsi turistici e culturali volti a ricostituire gli ambienti tradizionali;
- h) la promozione e il sostegno delle attività di ricerca scienti-

fica e didattico-educative riferite alla storia, all'arte, alle tradizioni locali ed all'ambiente;

- i) lo studio, la rappresentazione e la tutela dei paesaggi tipici lombardi.

Art. 2

(Riconoscimento e gestione degli ecomusei)

1. Gli ecomusei sono costituiti da enti locali, in forma singola o associata, o da associazioni, fondazioni o altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, che abbiano come oggetto statutario le finalità di cui all'articolo 1.

2. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, determina i criteri per il riconoscimento degli ecomusei.

3. Gli ecomusei sono riconosciuti con deliberazione della Giunta regionale.

4. La Regione riconosce ad ogni ecomuseo una denominazione esclusiva ed originale ed un marchio, a tutela anche del territorio rappresentato.

5. La Regione favorisce la creazione di una rete culturale degli ecomusei a livello nazionale e internazionale e la formazione del personale addetto alla gestione degli ecomusei.

6. Il riconoscimento degli ecomusei è sottoposto a verifica quinquennale da parte della Giunta regionale.

7. La Giunta regionale trasmette alla competente commissione consiliare una relazione biennale sullo stato di attuazione della presente legge.

8. La gestione degli ecomusei è affidata ai soggetti di cui al comma 1 nelle forme e nei modi previsti dai propri ordinamenti.

Art. 3

(Consulta regionale degli ecomusei)

1. È istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale degli ecomusei, di seguito denominata Consulta, quale organismo che esprime pareri e formula proposte in tema di ecomusei, al fine di favorire la costituzione e lo sviluppo della rete culturale degli ecomusei.

2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale all'inizio di ogni legislatura, resta in carica per tutta la legislatura e le sue funzioni sono prorogate fino alla sua ricostituzione.

3. In fase di prima attuazione la Consulta è costituita entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. La Consulta è composta:

- a) dai rappresentanti legali degli ecomusei riconosciuti o loro delegati;
- b) dal direttore della direzione generale regionale competente in materia di cultura.

5. La Consulta elegge il proprio presidente e vicepresidente scegliendoli tra i membri di cui al comma 4, lettera a).

6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario designato dalla direzione regionale competente in materia di cultura.

7. La partecipazione alle sedute della Consulta è gratuita.

8. La Consulta adotta un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.

Art. 4

(Contributi regionali)

1. La Regione concede contributi per la realizzazione e lo sviluppo, compresi gli interventi per opere edilizie, acquisto di beni ed attrezzature, degli ecomusei riconosciuti ai sensi della presente legge fino al limite del 50 per cento della spesa sostenuta dall'ente proprietario o gestore.

2. I criteri per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale e i contributi sono erogati con atto del dirigente della direzione generale competente.

3. I contributi non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati assegnati.

4. Con la deliberazione di cui al comma 2 sono individuate le modalità di verifica sull'impiego dei contributi. Il mancato o diverso utilizzo dei contributi assegnati comporta la decadenza dal diritto al contributo.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. All'autorizzazione delle spese previste dalla presente legge si provvederà con successiva legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 12 luglio 2007

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/395 del 3 luglio 2007)

(BUR2007023)

Legge regionale 13 luglio 2007 - n. 14

(5.1.1)

Innovazioni del sistema regionale dell'edilizia residenziale pubblica: disciplina dei servizi abitativi a canone convenzionatoIL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvatoIL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1
(Ambito di applicazione)**

1. L'intervento promosso e attuato da soggetti pubblici o privati per favorire l'accesso alla casa a soggetti che sono considerati meritevoli del sostegno pubblico costituisce servizio abitativo nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio).

2. Fanno parte del sistema regionale di edilizia residenziale pubblica i servizi abitativi a canone convenzionato finalizzati ad aumentare l'offerta di alloggi in affitto; per servizi abitativi a canone convenzionato si intendono gli alloggi o i posti letto aventi le seguenti caratteristiche:

- a) destinati a categorie di cittadini che non sono in grado di sostenere i canoni di libero mercato, ovvero che hanno esigenze abitative di tipo temporaneo collegate a particolari condizioni di lavoro o di studio;
- b) i cui canoni sono inferiori a quelli di mercato;
- c) per la cui realizzazione sono previste agevolazioni diverse da sovvenzioni pubbliche, quali la cessione di aree o l'accesso a finanziamenti agevolati.

**Art. 2
(Modalità di attuazione dei servizi abitativi
a canone convenzionato)**

1. Ferme restando le vigenti norme sulla realizzazione, l'accesso e la gestione delle altre tipologie di alloggi di edilizia residenziale pubblica, le modalità di attuazione degli interventi relativi ai servizi abitativi a canone convenzionato sono disciplinate da una specifica convenzione stipulata tra il soggetto attuatore, il comune nel quale l'intervento è realizzato e la Regione.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva una convenzione tipo, nella quale sono stabiliti gli elementi essenziali ai quali devono uniformarsi le singole convenzioni di cui al comma 1, secondo i seguenti criteri:

- a) individuazione dei beneficiari effettuata dal soggetto attuatore;
- b) pubblicità dell'iniziativa ai fini della partecipazione dei destinatari degli alloggi o dei posti letto;
- c) situazione economica ISEE-ERP, definita con le modalità e i criteri di cui al regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m) della l.r. 1/2000), non superiore a 40.000,00 euro

per i soggetti aventi esigenze abitative di tipo temporaneo collegate a particolari condizioni di studio o di lavoro e a 30.000,00 euro per ogni altra categoria di beneficiari;

- d) determinazione del canone di locazione, il cui ammontare deve essere inferiore a quello di mercato e coprire gli oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché i costi di gestione dell'immobile, tenendo conto della redditività dell'investimento; il canone annuo non potrà comunque essere superiore al 5 per cento del prezzo di cessione fissato a livello comunale per gli alloggi in edilizia residenziale convenzionata;
- e) durata almeno trentennale della convenzione rinnovabile;
- f) determinazione di standard di servizio relativi alle caratteristiche generali dei complessi edilizi e dei servizi annessi, anche in relazione alle diverse categorie di destinatari;
- g) modalità di redazione e di monitoraggio, effettuato sulla base di un apposito sistema informativo predisposto dalla Regione, ivi compresa la contabilità separata per la realizzazione dell'intervento e l'esercizio del servizio al fine di verificare il risultato conseguito dal soggetto attuatore in relazione all'agevolazione fruita e il rapporto tra costi e ricavi;
- h) modalità per l'individuazione di quote di alloggi da riservare, nell'ambito del piano economico finanziario, ad un canone comunque inferiore a quello di cui alla lettera d), a nuclei familiari aventi i requisiti economici per accedere alle altre tipologie erp di cui al r.r. 1/2004 o categorie ritenute a livello locale meritevoli di tutela per la funzione sociale svolta, nei limiti di cui alla lettera c);
- i) modalità di determinazione delle sanzioni contrattuali per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione, anche in ragione del vantaggio economico conseguito.

3. La Regione e i comuni esercitano, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni di verifica e controllo relativamente all'esatto adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione di cui al comma 1, nonché al rispetto degli standard di servizio, da parte dei soggetti promotori e attuatori.

**Art. 3
(Fondo regionale)**

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione concorre, attraverso Finlombarda s.p.a., alla costituzione di un apposito fondo. Le spese di gestione sono a carico del fondo stesso.

**Art. 4
(Norma finanziaria)**

1. All'autorizzazione delle spese previste dai precedenti articoli si provvederà con successiva legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 13 luglio 2007

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/393 del 3 luglio 2007)